

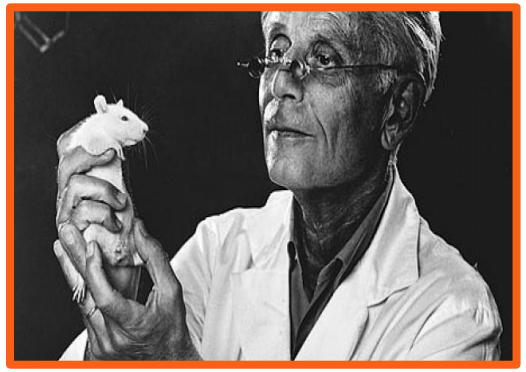
I rischi psicosociali, lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti lavoratori particolari

STRESS LAVORO CORRELATO

Lo Stress lavoro correlato

Anche se ormai risulta essere entrato nel nostro vocabolario quotidiano, il termine stress risulta possedere un significato ben preciso. Lo stress si definisce come:

"La sindrome di adattamento relativamente aspecifica alle sollecitazioni (dette anche stressors o stimoli) dell'ambiente esterno e/o interno. Vale a dire un meccanismo del tutto fisiologico (*eustress) che ci consente di rispondere alle richieste della… vita."*



Senza stress, diceva Hans Selye, c'è la morte

STRESS LAVORO CORRELATO

Lo Stress lavoro correlato

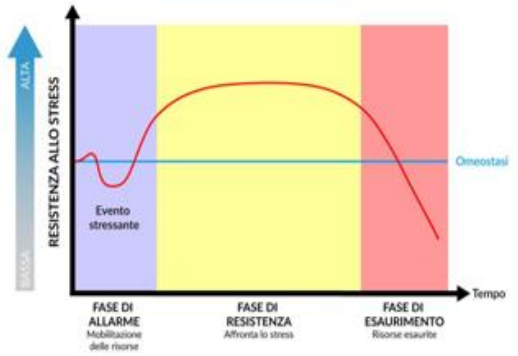
Se vogliamo contestualizzare il concetto di stress, come fonte di pericolo negli ambienti e nei luoghi di lavoro, risulta più applicabile la definizione dello stesso data dal NIOSH. Infatti questo prestigioso organo che si occupa di salute e sicurezza lo definisce come:

“Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le **richieste lavorative non** sono commisurate alle **capacità, risorse o esigenze del lavoratore”.**

(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 1999)

STRESS LAVORO CORRELATO





SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO

STRESS LAVORO CORRELATO



REAZIONE DI ALLARME : prima fase, si caratterizza per la presenza di uno o più agenti stressanti detti stressor che innescano la comparsa di fenomeni di difesa . Lo stadio è suddivisibile in due sottofasi:

1. FASE DI SHOCK = l'organism recepisce lo stressor e deve ancora elaborare una risposta pertanto l'adattamento non è ancora presente e dunque la resistenza è minima

STRESS LAVORO
CORRELATO



RESISTENZA (O ADATTAMENTO): l’organismo cerca di adattarsi allo sforzo per raggiungere l’equilibrio

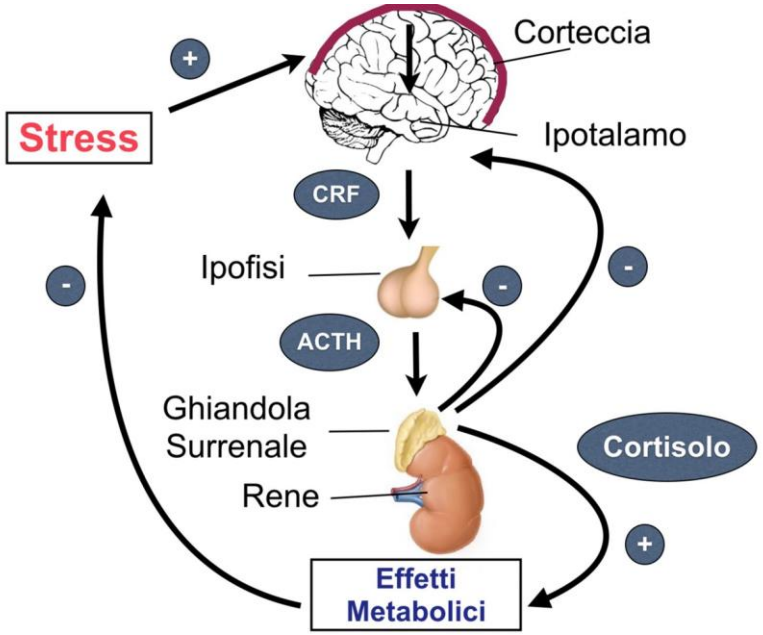
STRESS LAVORO
CORRELATO



ESAURIMENTO: fase finale nella quale se lo stressor non cessa avremo un progressivo dispendio di energia che andrà a indebolire l'organismo favorendo la camparsa di malattie

STRESS LAVORO CORRELATO

La neurologia cognitiva modellizza la sindrome generale di adattamento come la maggior parte dei processi biologici = ***FISIOLOGIA DELLO STRESS***



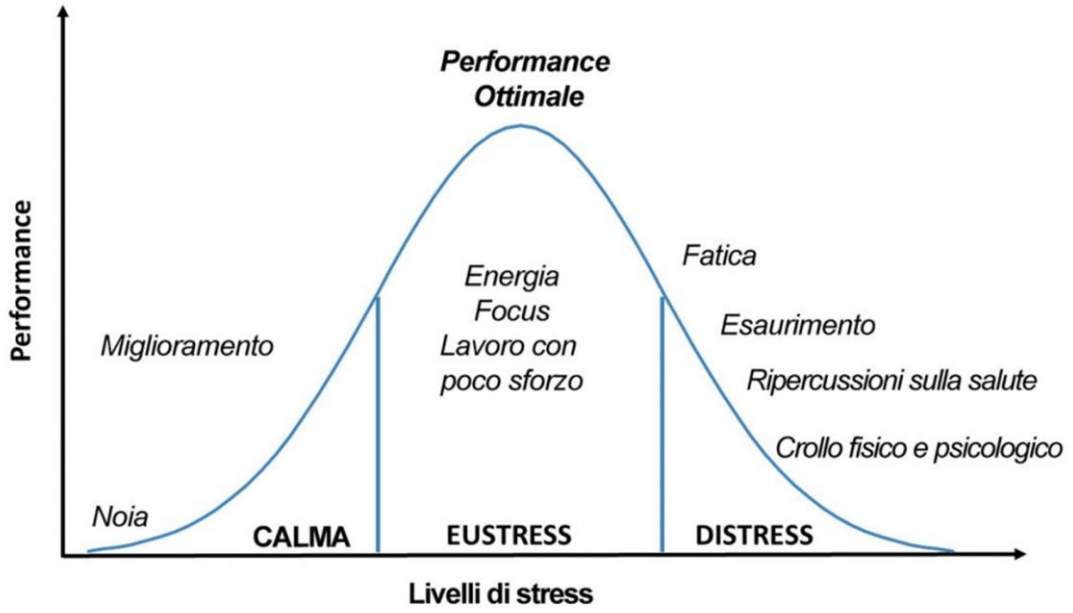
1.Recezione dello stimolo;

2.Integrazione dello stimolo con altri sistemi biologici;

3.Elaborazione di una risposta

STRESS LAVORO CORRELATO

LA CURVA DELLO STRESS



STRESS LAVORO CORRELATO

QUANDO SI PUO' PARLARE DI STRESS LAVORO CORRELATO?

IL **NIOSH** nel 1999 definisce per la prima volta lo stress lavoro correlato :
« reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alla capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori»

*NIOSH = NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH

STRESS LAVORO CORRELATO

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK nel factsheet 22 maggio 2002 :

« si ha esperienza di stress lavoro correlato quando le richieste dell'ambiente di lavoro vanno oltre la capacità del dipendente di superarle o controllarle»

lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste (**la percezione di esse**) dell'ambiente del lavoro superano le capacità del soggetto ad affrontarle.

STRESS LAVORO CORRELATO



Lo stress correlato al lavoro è una condizione accompagnata da sofferenze psichiche, psicologiche o sociali che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative

STRESS LAVORO CORRELATO



STRESS LAVORO CORRELATO



CHI RIGUARDA LO STRESS LAVORO CORRELATO ?

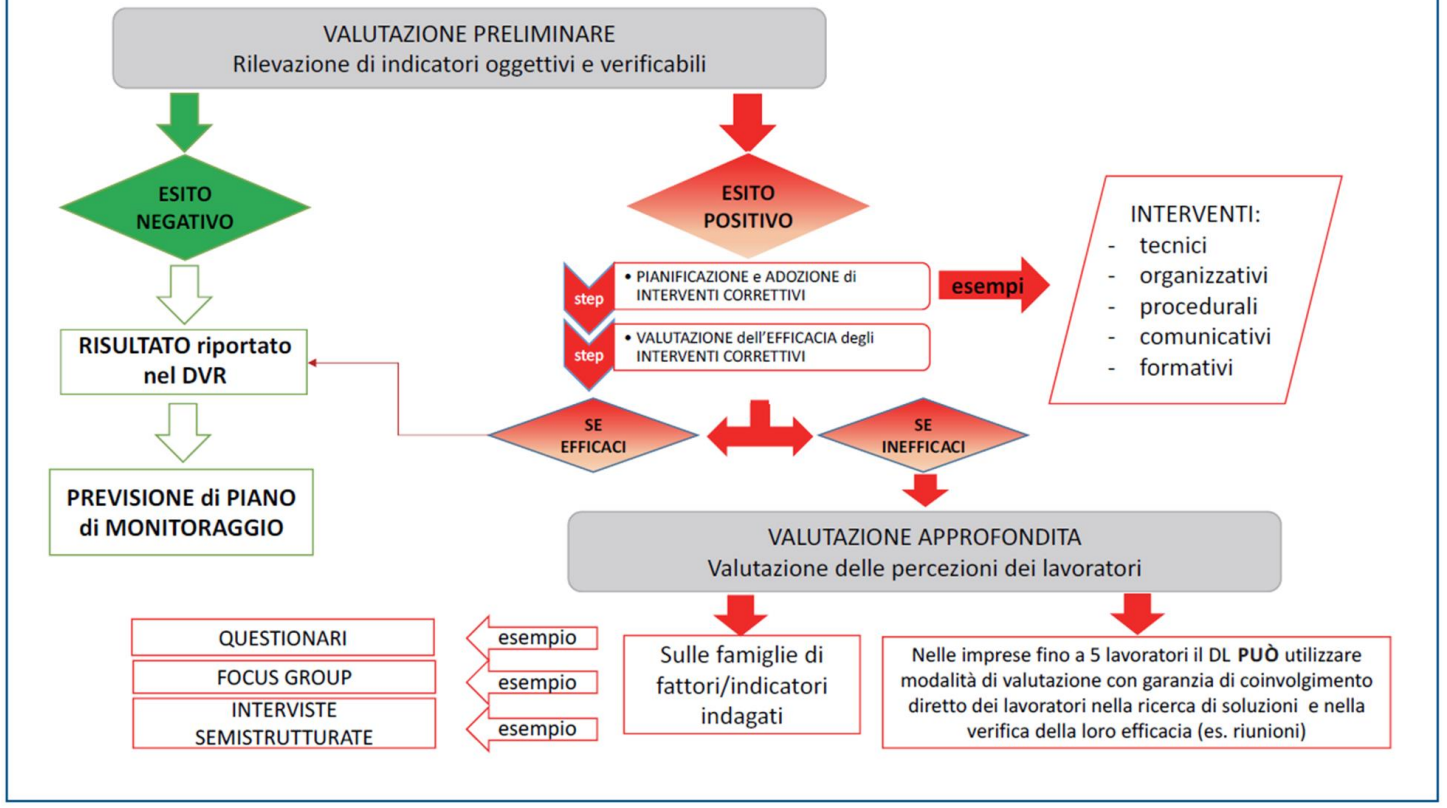
Lo stress lavoro correlato può colpire :

- Chiunque a qualsiasi livello
- Qualsiasi settore
- Aziende di ogni dimensione

STRESS LAVORO CORRELATO

LA VALUTAZIONE DELLO SLC : le indicazioni della COMMISSIONE CONSULTIVA

Figura 1 — **Percorso metodologico di valutazione del rischio SLC secondo le indicazioni della Commissione**



STRESS LAVORO CORRELATO

LA VALUTAZIONE DELLO SLC : INAIL

FASE PRELIMINARE

I - EVENTI SENTINELLA (10 indicatori aziendali)	II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)	III - AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)
Infortuni	Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Funzione e cultura organizzativa
Assenza per malattia		
Assenze dal lavoro	Pianificazione dei compiti	Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
Ferie non godute		
Rotazione del personale	Carico di lavoro - ritmo di lavoro	Evoluzione della carriera
Turnover	Orario di lavoro	Autonomia decisionale controllo del lavoro
Procedimenti/ Sanzioni disciplinari		
Richieste visite straordinarie		Rapporti interpersonali sul lavoro
Segnalazioni stress lavoro-correlato		Interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro
Istanze giudiziarie		

STRESS LAVORO
CORRELATO

FASE APPROFONDITA

Va effettuata nel caso in cui si rivelassero inefficaci le misure correttive che seguirebbero ad una rilevazione di rischio medio e di rischio alto attraverso un questionario/strumento indicatore composto da una scheda di rilevazione di dati socio demografici e da 35 items riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all'interno delle aziende.

SICUREZZA E LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Il D.lgs. n. 81/2008, Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute degli stessi, come prescritto al comma 4 dell'art. 3

•**L'art. 1** esprime lo scopo del decreto: *"garantendo l'uniformità della* ***tutela delle lavoratrici*** *e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati".*

•Il TUS recepisce numerose direttive comunitarie, fra le quali la **Dir. 92/85 CEE** concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle **lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**, già recepita con il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645.

•Per questo, **all'articolo 28** (oggetto della valutazione dei rischi) ricorda che la valutazione di tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità, il **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, nonché quelli connessi alle differenze di genere devono trovare posto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il D.Lgs. 151/2001 ha raccolto poi gran parte delle norme disciplinanti la materia **estendendo la tutela**, che originariamente comprendeva le sole lavoratrici subordinate, anche alle lavoratrici autonome, alle imprenditrici agricole, alle libere professioniste ed ai titolari di rapporti di lavoro atipici o discontinui: vediamo in particolare queste tutele.



SICUREZZA E LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Il Decreto legislativo 151/2001, tutela e congedi

Il D.Lgs. 151/2001 prescrive **misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici** che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato, **durante il periodo di gravidanza e fino all'età di sette mesi** del figlio. In particolare, il T.U. sulla maternità dispone:

- **l'astensione obbligatoria (congedo di maternità)** consistente nel divieto assoluto di adibire le donne al lavoro nel periodo che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi (art. 16).

- Il **divieto di adibire le lavoratrici a lavori faticosi, al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi ed insalubri** (indicati all'art. 5 del D.P.R. 1026/1976) (art. 7). In tale periodo la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni; lo spostamento deve essere effettuato anche nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio accertino che le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli alla salute della donna.

- **l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in merito a** (art. 11):

  - esposizione ad agenti fisici che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta;
  - esposizione ad agenti chimici o biologici nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;
  - processi o condizioni di lavoro.

SICUREZZA E LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

•**il divieto di adibire al lavoro notturno** le lavoratrici (dalle ore 24 alle ore 6), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

•**il diritto delle lavoratrici gestanti a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche**, nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per poterne fruire è necessario presentare al datore di lavoro un'apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 14).

Impossibilità di adibire la donna in gravidanza ad altre mansioni: cosa fare?

In caso non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, i servizi ispettivi del Ministero del lavoro possono disporne l'interdizione dal lavoro fino al compimento del settimo mese d'età del bambino.

A quali rischi non si deve esporre la donna in gravidanza?

Le lavoratrici, durante la gravidanza, non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti, ovvero svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert. È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (art. 8);

Quali lavoratrici non devono svolgere il lavoro notturno?

Non sono obbligate a prestare lavoro notturno (art. 53):
-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa,
il lavoratore padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

SICUREZZA E LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

La tutela sul lavoro della donna lavoratrice in gravidanza

Per quanto riguarda **le lavoratrici**, i compiti di maternità e cura dei figli sono stati oggetti di tutela nel nostro Paese già con l'entrata in vigore della Costituzione che, all'art. 37, sancisce: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione"

•**L'art. 28 del testo unico di Sicurezza**, dedicato alla valutazione del rischio in azienda, richiede di contestualizzare la valutazione dei rischi tenendo in conto dell'eventuale stato di gravidanza della lavoratrice, richiamando esplicitamente il D.Lgs. 151/2001, e dell'età del lavoratore.

- I **risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione** adottate devono essere portate a conoscenza delle lavoratrici e dei loro rappresentanti per la sicurezza

•**L'art. 183 del Testo unico di Sicurezza sul Lavoro** (D.lgs.. n.81/2008) "Lavoratori particolarmente sensibili", prescrive che il datore di lavoro adatti le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse **le donne in stato di gravidanza** ed i minori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI A DIFFERENZE DI GENERE ED ETA’

La valutazione dei rischi legati a genere ed età, obbligatoria dal D.Lgs 81/08, richiede di superare il concetto di "lavoratore standard" analizzando come rischi fisici, chimici, organizzativi e psicosociali influenzino in modo specifico uomini, donne (con differenze fisiologiche, culturali, di conciliazione vita-lavoro) e diverse fasce d'età (giovani, maturi, anziani, considerando sviluppo, esperienza, vulnerabilità) per misure preventive più efficaci e mirate, oltre le differenze biologiche (gravidanza) e culturali, integrando dati medici e scientifici.

Rischi legati al Genere

•**Differenze Biologiche e Fisiologiche**: Corpi, fisiologia e risposte ormonali possono differire (es. maggiore vulnerabilità femminile a rischi muscoloscheletrici, gravidanza).

•**Rischi Culturali e Sociali**: Stereotipi, segregazione lavorativa (settori maschili/femminili), percezione del rischio, gestione dello stress e carico di lavoro domestico (conciliazione vita-lavoro).

•**Rischi Specifici**: Es. stress lavoro-correlato, violenza, moleStie, che possono manifestarsi diversamente.

•**Misure**: Adattamenti ergonomici, DPI specifici, formazione mirata, analisi infortuni e malattie differenziate per sesso.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI A DIFFERENZE DI GENERE ED ETA’

Rischi legati all’Età

•**Giovani (15-24/29 anni)**: Sviluppo fisico non completo, inesperienza, scarsa familiarità con l'ambiente lavorativo.

•**Lavoratori Maturi/Anziani (oltre 50/55 anni)**: Potenziale calo delle capacità fisiche, necessità di riqualificazione, maggiore rischio di patologie croniche.

•**Misure**: Formazione continua, adattamento mansioni, mansioni più sicure o meno usuranti, sorveglianza sanitaria rafforzata.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI A DIFFERENZE DI GENERE ED ETA’

Come Valutare (Art. 28 D.Lgs 81/08)

1. **Analisi Composizione Forza Lavoro**: Genere, età, mansione, tipologia contrattuale.

2. **Identificazione Rischi Differenziati**: Fattori fisici, chimici, ergonomici, organizzativi, psicosociali, ecc., con impatto specifico.

3. **Valutazione Impatto Specifico**: Come i rischi si manifestano su uomini, donne e diverse fasce d'età.

4. **Misure Correttive Mirate**: Prevenzione, protezione, formazione, adattamenti ergonomici e organizzativi.

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it